



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 48

DEL 09/04/2026

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CENTRO PIANEZZESE, PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "OLISTIKHA FESTIVAL", ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE OLISTIKHA A.P.S. DI RIVALTA DI TORINO E DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale intende promuovere e valorizzare sul territorio pianezzesi le iniziative e gli eventi di carattere sociale e culturale, di notevole valore aggregativo coinvolgendo sia i cittadini pianezzesi che dei Comuni limitrofi, promuovendo altresì gli eventi dedicati al benessere nella sua totalità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16/02/2026, è stato concesso alla signora Giulia Vaira, in qualità di Presidente dell'Associazione OLISTIKHA A.P.S. con sede in Rivalta di Torino, Viale Vif n. 12\_P.IVA. 13019340010, il patrocinio del Comune di Pianezza per la manifestazione denominata "OLISTIKHA FESTIVAL", programmata per il 12 aprile p.v., dalle ore 10,00 alle ore 19,00, prevedendo inoltre il posizionamento di chioschi/gazebo e bancarelle da parte degli operatori olistici, nel Parco del Palazzo Comunale, in piazza N. Leumann, via Don Bosco, via Rosselli, area a parcheggio adiacente il cinema e via Gioliti, opportunità per tutti coloro interessati alla crescita individuale, di incontrarsi, condividere, imparare gli uni dagli altri, acquisendo altresì la consapevolezza e la conoscenza delle disabilità o delle neurodivergenze.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del

Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

## **ORDINA**

- 1) il **12/04/2026**, dalle ore 7,00 alle ore 21,00 e comunque sino a fine manifestazione,
  - a) l'istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA in:
    - piazza N. Leumann ed annessa area a parcheggio fronte n. civici 4/a, 4/b, 4/c e 5;
    - via Don Bosco, da piazza N. Leumann al civico n. 7;
    - via Rosselli, da piazza N. Leumann a via Cottolengo;
    - area a parcheggio in via Rosselli/piazza N. Leumann ang. via Don Bosco;
    - via Gioliti;
  - b) l'istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (eccetto residenti del medesimo tratto stradale) in:
    - via Rosmini, dall'accesso del parcheggio comunale a via Gioliti;opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento della manifestazione,

## **DISPONE**

che il personale competente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente e dell'Associazione OLISTIKHA A.P.S. di Rivalta di Torino, provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità;

che i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza all'Associazione OLISTIKHA A.P.S. in qualità di richiedente e organizzatrice della manifestazione e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dalla manifestazione, posizionati a propria cura e spese;

## **AVVERTE CHE**

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla

natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, lì 09/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FIORELLI Arch. Raffaele  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*